

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
- Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario, convocato ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 24.3.2010
- Avv. Emilio Girino	Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 5 giugno 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

L'istante, una società, ha presentato ricorso il 2 Novembre 2011 con l'assistenza di un avvocato, riferendo, in sintesi, quanto segue.

Il 6 Novembre 2008 concluse un conto corrente con la banca convenuta, nello stesso mese stipulando poi anche il «servizio on line» relativo a tale rapporto. Nel Maggio 2010 ottenne «affidamenti ... per un importo di € 50.000 a titolo di fido di elasticità di cassa e per un importo di € 500.000 a titolo di conto anticipi fatture».

L'11 Febbraio 2011 non riuscì ad impartire *on line* un ordine di pagamento; il funzionario della filiale, «referente» della cliente, spiegò il fatto con un «problema di linea»; il 14, però, perdurando l'impossibilità, lo stesso funzionario la informò che «il conto era stato bloccato in quanto ... considerata ... a <rischio di riciclaggio>», «invita[ndola] a chiudere spontaneamente il conto».

La «interr[uzione del] servizio on line relativo al conto corrente ... provoca[va] grave disservizio e gravi danni alla gestione contabile e commerciale della società ricorrente, oltre che alla sua immagine commerciale», poiché la società «non riusciva ad effettuare disposizioni bancarie sul predetto conto attraverso il canale on line».

Il 18 Febbraio 2011, poi, ricevette una raccomandata con cui la banca «comunicava il recesso con effetto immediato dal ... conto corrente ... oltre che la revoca di <ogni



affidamento>». «Tale comunicazione non conteneva alcuna precisazione dei motivi»; ma «l'art. 7 delle <condizioni contrattuali più significative> relative al <Servizio Documenti Online aziende> prevede che <la Banca potrà recedere dal Servizio con un preavviso di almeno 15 giorni ovvero senza preavviso, in presenza di una giusta causa, dandone comunicazione scritta all'Azienda>»; ed il conto della ricorrente «non ha mai registrato passività» e «tutti i movimenti ... sono sempre stati giustificati da fatture».

Perciò, lo stesso 18 Febbraio la ricorrente, da questo momento in poi facendosi rappresentare dal suddetto avvocato, reclamava dalla banca «l'immediato ripristino del rapporto in ogni suo aspetto».

«Nonostante [il] recesso», inoltre, «in data 23/02/2011» quest'ultima «comunic[ò] ad una società] cliente [della ricorrente, nel seguito anche «società Beta»,] l'intervenuta cessione, in ... [proprio] favore, del credito vantato ... [dalla ricorrente] nei [suoi] confronti ... in relazione alla fattura n. 26/2011 per ... euro 57.000,00». Non solo la comunicazione della cessione fu successiva al recesso dal conto, ma la «cessione ... non era mai stata comunicata precedentemente» alla ricorrente e, «cosa ancor più grave, in relazione a detta fattura ... [la banca] non ha mai provveduto a erogare anticipazioni». D'altra parte, «in relazione a tutte le richieste di prestazione effettuate dalla correntista per l'anticipo fatture nel corso del 2010 e del 2011, ... mai si era espress[a], né in senso positivo né di diniego, pur trattenendo gli originali di tutta la documentazione consegnata» dalla cliente.

Con lettera del 2 Marzo la cliente denunciò alla banca la «illegittimità della cessione», invitandola «ad inviare immediatamente ... [alla società Beta] comunicazione a rettifica e annullamento della pretesa intervenuta cessione ... con la contestuale e chiara ammissione dell'errore».

«In data 21/03/2011 ... [la banca] invi[ò] alla ricorrente] raccomandata con la quale affermava genericamente, nel tentativo di fornire una giustificazione alla sospensione del servizio on line ..., che la stessa sarebbe dipesa da non meglio specificati fattori che, all'esito della <costante e continua valutazione del merito creditizio> della ... [cliente], avrebbero indotto l'istituto di credito a concludere per la sussistenza di <nuovi elementi>, sempre non esplicitati, che sarebbero andati ad <incidere sugli originali presupposti di concessione del credito>. A giustificazione invece della determinazione dell'istituto di credito di recedere con effetto immediato dal rapporto di conto corrente in essere con la ... [ricorrente] la banca faceva un sommario riferimento alla normativa in tema di antiriciclaggio, reiterando così il comportamento ingiurioso già in precedenza assunto. In tale missiva infine ... [la banca] giustificava la illegittimità della cessione ... affermando laconicamente che gli accertamenti effettuati sull'operatività del conto anticipi non avevano evidenziato irregolarità».

Contestata dalla ricorrente la «genericità e pretestuosità» delle argomentazioni addotte, la Banca rispose il 6 Maggio, «ribadendo la ... esaustività delle spiegazioni ... fornite» e aggiungendo, «paradossalmente», a proposito della cessione del credito, che «non era tenuta a ... effettuare alcuna ulteriore comunicazione, poiché la ... [società Beta] non aveva accettato la richiesta cessione di credito».

Il 9 Maggio 2011, poi, la cliente «contest[ò]» alla banca di essere stata informata da un «importante fornitore» del «mancato pagamento di una ri.ba.... di € 9.432,00» senza che la banca si fosse premurata di avvisarla preventivamente, «con i conseguenti danni all'immagine».

Con «raccomandata del 25/05/2011 ... l'istituto di credito inform[ò] la ricorrente di aver estinto il conto corrente ... e ribad[i] le generiche quanto pretestuose argomentazioni in precedenza sostenute per giustificare i numerosi inadempimenti in cui ... era incorsa».

«Argomentazioni» ancora una volta subito «contesta[te]» dalla cliente il 6 Giugno e reiterate dalla banca il 15.



Si che la cliente si è decisa infine a rivolgersi a questo Arbitro, domandando che «voglia, accertata l'illegittimità, per i motivi esposti ..., del recesso dal contratto di conto corrente ..., nonché della cessione di credito effettuata da[lla banca] ..., condannare la stessa al pagamento della somma di € 75.000 a titolo di risarcimento danni ... nonché dell'ulteriore somma di € 25.000 per la lesione subita all'immagine commerciale..., oltre interessi legali dal dovuto al saldo».

La banca ha presentato brevi controdeduzioni il 24 Gennaio 2012, concludendo per l'integrale rigetto del ricorso.

Riguardo alla legittimità del recesso, la resistente ha formulato le seguenti osservazioni. «Il Gestore della posizione, ... nutrendo dubbi in merito ai dati del bilancio ... e ad alcuni nominativi di debitori le cui fatture ... [la cliente] avrebbe voluto presentare per l'anticipo, chiese chiarimenti al[la ricorrente]; ma quest[a] fornì risposte ... non ... esaustive... Tale circostanza, unitamente ad una movimentazione del conto corrente non coerente con i bilanci stessi, hanno indotto la Banca ... a recedere dal contratto di conto corrente e revocare le facilitazioni creditizie [...] Il Direttore dell'Agenzia ... ha ... comunicato personalmente al[la cliente] il 14 Febbraio ... la decisione della Banca di recede[re] dai rapporti motivandone le ragioni». Inoltre, si è «messo a disposizione per accogliere con tempestività le richieste di operazioni da effettuarsi a valere sul saldo attivo del conto». «[S]e corrisponde al vero che nella lettera di recesso e revoca ... non è stato indicato il termine di preavviso di 15 giorni dovuto a norma di contratto, nei fatti tale preavviso è stato concesso, visto che il conto corrente ha continuato ad essere operativo fino alla fine del successivo mese di maggio», «come dimostra la lista dei movimenti».

Quanto alla legittimità della cessione, ha dichiarato che «la Banca, ... per le perplessità evidenziate ... [sopra], non ha mai anticipato alcuna fattura, neppure la fattura a carico della ... [società Beta,] che è stata trattata al dopo incasso».

Riguardo ad entrambi gli avvenimenti, ha notato di «aver risposto con chiarezza alle domande del[la] cliente».

Sulla «quantifica[zione del danno] in €. 100.000,00», infine, ha osservato che «non si comprende come dall'impossibilità di operare con internet – ma potendo comunque operare sul conto tramite l'Agenzia ... – possa essere derivato al[la] ricorrente un danno di tale entità». D'altra parte, la «ricorrente si è limitata ad affermare l'esistenza di danni senza esibire alcuna prova».

La ricorrente ha presentato una memoria di replica, anche questa piuttosto lunga, con cui solo in parte svolge, a replica delle difese della banca, osservazioni nuove rispetto a quanto affermato nel ricorso: in buona parte ne ripete i contenuti. In replica, in particolare, la ricorrente ha formulato le seguenti contestazioni.

In ordine all'interruzione dei rapporti operata dalla banca, «si contesta che da parte di ... [questa] siano mai stati chiesti chiarimenti alla ricorrente relativamente ai dati di bilancio ... o ad alcuni nominativi di debitori di cui ... [la ricorrente] avrebbe presentato le fatture per il servizio conto anticipi». «Preme ... evidenziare ... che i debitori della ricorrente ... erano tutti clienti ... d[e]lla banca». «Generica è l'affermazione di controparte secondo la quale la movimentazione del conto corrente sarebbe stata ritenuta non coerente con i bilanci della» ricorrente. D'altra parte, «il conto corrente non è stato chiuso solo perché ... la ricorrente ... si è rifiutata di chiuderlo», nonostante la banca il 14 Febbraio 2011 l'avesse sollecitata a recarsi in «Agenzia al fine di procedere alla chiusura spontanea del conto».

Rispetto alla quantificazione dei danni, «si ricorda che la ricorrente non lamenta solo un danno per ... il mancato rispetto del preavviso previsto dal contratto ... ma per una lunga serie di inadempimenti ... [e i]n particolare [perché la banca] non ha rispettato il termine di preavviso ... nell'interrompere ... il servizio on line». E ciò «ha causato ingenti danni alla ... [ricorrente] in quanto i mancati bonifici ai fornitori hanno impedito o ritardato il ritiro della



merce ordinata e già preparata per la spedizione, con conseguente impossibilità di effettuarne ... la relativa consegna ai clienti della società». Il che «ha determinato un grave danno all'immagine della società, come dimostrato dalla diminuzione del fatturato del 70% nel corso del 2011 rispetto all'anno precedente».

La resistente ha presentato controrepliche, in cui ha ribadito la veridicità dei fatti esposti nelle proprie controdeduzioni. Inoltre, ha precisato «di non aver ... esercitato pressioni sulla società» per la chiusura del conto «nell'incontro avvenuto in data 14/02/2011»; che «dopo l'incontro in questione ... era solit[a] colloquiare con ... [la società] per condividere le operazioni a sportello ed ... avvertirla dell'arrivo di ... bonifici affinché la società fosse messa in condizioni di onorare le proprie obbligazioni ... [come] comprova ... la stampa dei movimenti del conto», da cui risulta che «ogni pagamento effettuato dalla ... [ricorrente] è preceduto da un bonifico in accredito che ne costituiva la necessaria provvista».

Ha rimarcato inoltre, «per quanto riguarda l'asserito mancato pagamento di un effetto emesso da un importante fornitore», che, dalla predetta stampa dei movimenti, pure «risulta pagato l'effetto di € 9.432,00 in data 31/03/2011».

«[P]er quanto riguarda la fattura d[ella società Beta] di € 57.000,00, [ha] conferm[ato] che non si è perfezionata la cessione del credito perché, come già spiegato alla ricorrente nella risposta ... del 21/03/2011 ... è stata chiesta l'accettazione alla debitrice per poter anticipare il credito ma, non avendola ricevuta, non si è potuto accettare l'appunto commerciale».

Ritenuta la controversia matura per la decisione, questo Collegio l'ha esaminata nella seduta del 5 Giugno 2012.

DIRITTO

La ricorrente domanda un risarcimento del danno pari a € 100.000 (oltre accessori): e ciò in ragione della «illegittimità del recesso dal conto corrente» e della «illegittimità della cessione di credito effettuata da[lla banca]».

L'espressione «illegittimità del recesso dal conto corrente» va intesa, in considerazione del contenuto complessivo del ricorso, in senso lato: non limitata alla dichiarazione di recesso (in senso stretto) dal rapporto di conto corrente, ma estesa alla «interruzione», operata dalla banca, del «servizio on line», che la ricorrente lamenta intervenuta prima del recesso; ed estesa altresì alla «revoca» degli affidamenti in essere, contemporanea alla dichiarazione di recesso.

Infatti, la ricorrente lamenta più precisamente di aver subito danni già per il fatto che la banca ha unilateralmente deciso la cessazione della facoltà per il cliente di disporre del saldo del conto tramite il canale *internet*, inibendone l'esercizio dall'11 Febbraio 2011, laddove la dichiarazione di recesso è stata ricevuta dal ricorrente il successivo 18 Febbraio 2011. E lamenta pure la illegittimità della revoca degli affidamenti, contenuta nella stessa comunicazione del recesso dal rapporto di conto; d'altro canto, nel primo reclamo, richiese il «ripristino del rapporto in ogni suo aspetto».

Occorre ancora rimarcare che la ricorrente contesta la legittimità della definitiva interruzione del servizio on line e del recesso dal rapporto di conto corrente, come dagli affidamenti, anzitutto perché non sono stati comunicati per iscritto né è stato dato il termine di preavviso di quindici giorni, secondo quanto previsto in contratto (per il caso di recesso senza giusta causa).

Nel merito, è pacifico tra le parti come la interruzione del servizio *on line* sia avvenuta già l'11 Febbraio, senza previa comunicazione alla ricorrente da parte della banca, ed essa fosse definitiva; come pure è pacifico che la dichiarazione scritta di recesso e «revoca» fu



ricevuta il 18 Febbraio e non conteneva alcuna indicazione delle ragioni dei recessi. Pure è pacifico, e documentalmente provato, che, a termini di contratto, per «recedere» dai rapporti (*lato sensu*) in discorso – anche dal c.d. «servizio on line» – occorresse una comunicazione scritta e che, non ricorrendo una giusta causa, fosse necessario un preavviso di quindici giorni.

Perciò, è indubbio che la definitiva interruzione del servizio *on line* sia stata illegittima: essa è stata infatti operata senza alcuna previa comunicazione scritta. E pure è indubbio che fossero illegittime (inefficaci) le dichiarazioni di recesso del 18 Febbraio nella parte in cui prevedevano lo «effetto immediato» dello scioglimento: anziché il suo differimento a quindici giorni. La banca, dunque, onde evitare le contestazioni del cliente qui esaminate, avrebbe dovuto comunicare le proprie decisioni, concedendo il necessario preavviso.

Non solo. La cliente lamenta pure che le decisioni di recedere da tutti i rapporti in essere, così come attuate, siano state inaspettate e arbitrarie (contro il canone della buona fede oggettiva prescritto dall'art. 1375 c.c.). La banca sostiene che vi fu una previa interlocuzione con la cliente mediante la quale si anticiparono le decisioni e se ne chiarirono le ragioni. Ma la cliente ciò non ammette. Né a questo Arbitro è consentito ammettere prove testimoniali (cfr. l'art. 6, co. 5, delibera CICR n. 275/2008, di attuazione dell'art. 128-bis T.U.B.). D'altro canto, le stesse ragioni che la banca allega di aver oralmente comunicate in anticipo alla cliente, tramite i propri funzionari, come pure le risposte ai reclami, appaiono affatto generiche. Probabilmente, una anticipazione alla cliente della decisione di interrompere i rapporti in corso ed una puntuale spiegazione dei motivi che ne erano alla base (*ex ante* o *ex post*) avrebbe giovato alla relazione con la cliente stessa.

Fermo tutto ciò, nondimeno, il comportamento successivamente tenuto dalla banca in ordine al rapporto di conto corrente non risulta del tutto illegittimo: in effetti, se è pacifico che alla cliente fu inibito di operare *on line*, è pure provato che il rapporto continuò ad avere esecuzione ben oltre il termine del preavviso previsto in contratto; l'estratto conto, infatti, registra bonifici in ingresso ed in uscita, ed il pagamento di effetti, fino al 13 Maggio 2011; mentre il rapporto viene «estinto» il 25.

Anche in considerazione di ciò, non pare da accogliere la richiesta di risarcimento del danno per illegittimità del recesso.

Un danno (risarcibile) connesso alla interruzione del rapporto di conto corrente non può sussistere, perché l'interruzione (nel periodo di preavviso) del rapporto non vi fu. Pure la cliente lamenta il mancato pagamento di una ri.ba. Ma non fornisce neppure prova che tale ri.ba. fu effettivamente presentata alla banca convenuta.

Un danno risarcibile potrebbe connettersi alla (illegittima) interruzione della modalità *on line* ovvero degli affidamenti. Ma nessun danno lamenta (pare) la ricorrente per la interruzione degli affidamenti. D'altro canto, quanto alla linea per anticipo fatture, non essendo stato esibito il relativo contratto, non risulta se la banca fosse tenuta all'anticipo di qualunque fattura al momento della presentazione o se si fosse riservata la facoltà di rifiutare l'anticipo previa valutazione della affidabilità del debitore della cliente e/o in difetto di una «accettazione» da parte del debitore ceduto (al riguardo v. anche oltre).

Invece, la ricorrente lamenta danni per l'interruzione del servizio *on line*: asserisce che non potendo pagare rapidamente i propri fornitori, pure ritardava la consegna della merce ai clienti; e che ciò le avrebbe procurato un danno all'immagine, nonché, per conseguenza, un danno patrimoniale, rappresentato da una contrazione del fatturato nel corso del 2011 pari al 70%. Ora, a parte la inverosimiglianza di tale stima e a parte la considerazione che, comunque, la ricorrente, nel caso, avrebbe dovuto, *ex art.* 1227 c.c., rivolgersi ad altra banca per ottenere un conto corrente *on line*, comunque, la ricorrente medesima non ha



fornito prova dell'asserito ritardo nelle consegne ai propri clienti derivante dal maggior tempo necessario con cui poteva eseguire i pagamenti ai propri fornitori.

A questo punto resta da considerare la richiesta di ristoro del danno causato dalla «illegittimità della cessione effettuata da[lla banca]» del «credito vantato da[lla ricorrente] nei confronti della ... [società Beta] in relazione alla fattura n. 26/2011 per il complessivo importo di euro 57.000,00 ... con scadenza 31/03/2011».

Pure questa domanda – va anzitutto rilevato – non pare del tutto chiara nei suoi contenuti. Considerato che la cessione non è atto «effettuato dalla banca», nonché viste le ragioni su cui si basa la contestazione della ricorrente, questa doglianza pare avere ad oggetto, non la cessione, ma la sua comunicazione da parte della banca alla società Beta.

La ricorrente – si ricorda – contesta la legittimità della notifica della cessione perché la notifica fu successiva al recesso dal conto; perché la «cessione ... non era mai stata precedentemente comunicata alla [ricorrente]»; perché, a fronte di essa, la banca «non ha mai provveduto a erogare anticipazioni».

Ora, allo stesso ricorso risulta allegato un documento, datato 2 Febbraio 2011, sottoscritto dal (rappresentante del)la società, in cui questa dichiara di cedere alla banca un credito nei confronti della società Beta individuato proprio nei termini sopra riportati. Sì che le prime due ragioni portate a fondamento della asserita illegittimità della notifica di tale cessione non hanno pregio alcuno.

Né ha pregio la terza: come già si è rilevato, non sono noti tutti i termini del rapporto di fido per anticipo fatture; sì che neppure è dato sapere se la banca fosse tenuta in ogni caso ad anticipare l'importo delle fatture o solo a seguito di «accettazione» da parte del debitore ceduto (e/o di una valutazione sull'affidabilità di questo). Accettazione che la banca nega di aver ricevuto; mentre la ricorrente afferma che l'operazione (non è chiaro se la cessione o la comunicazione) fu un «errore»: sì che sembrerebbe che nella specie il credito non fosse esistente (o esigibile).

D'altra parte, è la stessa ricorrente ad affermare, e la banca a confermare, che anche l'importo delle fatture presentate in precedenza non fu anticipato dalla banca.

Il detto documento contenente la cessione, poi, facoltizza espressamente la banca alla comunicazione della cessione.

Comunque, la ricorrente neppure allega, né tantomeno dà prova, nemmeno in questo caso, di un danno conseguente alla comunicazione della cessione: non dimostra che la banca ricevette il pagamento del credito oggetto della cessione; non prova che il debitore ceduto si rifiutò di pagarlo alla ricorrente, in quanto tenuto nei confronti della banca. Il che sembrerebbe confermare che la società Beta non accettò la cessione, come dichiarato dalla banca, e forse che tale credito non esisteva (o non lo era più).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO